

Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA)

Modifica del 23 giugno 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 ottobre 2005¹,
decreta:

I

La legge del 23 giugno 2000² sugli avvocati è modificata come segue:

Art. 7 Condizioni di formazione

¹ Per poter essere iscritto nel registro, l'avvocato dev'essere titolare di una patente. I Cantoni possono rilasciare la patente soltanto alle seguenti condizioni:

- a. studi in giurisprudenza conclusi con l'ottenimento di una licenza o di un diploma di *master* conferiti da un'università svizzera oppure di un diploma equivalente conferito da un'università di uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco dei diplomi;
- b. un praticantato di almeno un anno svolto in Svizzera e concluso con il superamento di un esame vertente su conoscenze giuridiche teoriche e pratiche.

² I Cantoni in cui l'italiano è lingua ufficiale possono riconoscere un diploma estero equivalente alla licenza o al diploma di *master* ottenuto dopo studi in giurisprudenza in lingua italiana.

³ Il diploma di *bachelor* in giurisprudenza è sufficiente per l'ammissione al praticantato.

Art. 8 cpv. 1 lett. b

¹ Per poter essere iscritto nel registro, l'avvocato deve adempiere le condizioni personali seguenti:

- b. non aver subito condanne penali pronunciate per fatti incompatibili con la professione di avvocato, salvo che tali condanne non figurino più negli estratti del casellario giudiziale destinati a privati;

¹ FF 2005 5907

² RS 935.61

Art. 12 lett. f

L'avvocato è soggetto alle regole professionali seguenti:

- f. dev'essere assicurato contro le conseguenze della sua responsabilità professionale o fornire una garanzia equivalente;

Art. 15 Obbligo di comunicazione

¹ Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali comunicano senza indugio all'autorità di sorveglianza del loro Cantone l'inadempimento delle condizioni personali di cui all'articolo 8, nonché i fatti che potrebbero costituire una violazione delle regole professionali.

² Le autorità giudiziarie e amministrative federali comunicano senza indugio all'autorità di sorveglianza del Cantone nel cui registro è iscritto l'avvocato l'inadempimento delle condizioni personali di cui all'articolo 8, nonché i fatti che potrebbero costituire una violazione delle regole professionali.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. L'articolo 8 capoverso 1 lettera b entra in vigore contemporaneamente alla modifica del 13 dicembre 2002³ del Codice penale.

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2006

Il presidente: Rolf Büttiker
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 23 giugno 2006

Il presidente: Claude Janiak
Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 4 luglio 2006⁴

Termine di referendum: 12 ottobre 2006

³ FF 2002 7351

⁴ FF 2006 5333